



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

del 28 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 2012¹
sulle epidemie,

ordina:

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza si prefigge di adottare provvedimenti nei confronti della popolazione per ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus (COVID-19).

² Le misure sono finalizzate a:

- a. prevenire o contenere la propagazione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
- b. ridurre la frequenza dei contagi, interrompere la catena di trasmissione e prevenire o contenere i focolai locali;
- c. proteggere le persone particolarmente vulnerabili o che presentano un elevato rischio di complicanze.

Art. 2 Divieto di svolgere manifestazioni

¹ È vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui siano presenti oltre 1000 persone contemporaneamente.

² Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000 persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l'autorità cantonale competente.

³ Il divieto di svolgere manifestazioni resta in vigore fino al 15 marzo 2020.

RS 818.101.24

¹ **RS 818.101**

Art. 3 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni. Deve essere loro garantito l'accesso ai locali e ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni.

² Durante i controlli in loco delle manifestazioni devono essere attuate immediatamente le disposizioni dei Cantoni.

Art. 4 Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 sul loro territorio.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2020 alle ore 10.00 con effetto sino al 15 marzo 2020.²

28 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 28 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).